



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Alessandro Leproux

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Andrea Gemma

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Prof. Avv. Diego Corapi

Membro designato dal Conciliatore Bancario e
Finanziario

Prof. Avv. Maddalena Rabitti

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente lamenta la negligenza dell'intermediario nell'incasso di n. 6 *Traveller's cheques* del valore di €. 500,00 ciascuno, risultati irregolari ed utilizzati per perpetrare una truffa ai danni del ricorrente. Riferisce di aver presentato all'incasso gli assegni presso l'intermediario che avrebbe posto immediatamente le somme nella disponibilità del cliente, salvo poi riaddebitare il conto corrente dei relativi importi stante il mancato buon fine degli assegni. Riferisce che all'atto della presentazione all'incasso l'intermediario avrebbe dichiarato di non conoscere lo strumento in questione e, nonostante l'assegno fosse privo della sottoscrizione di controllo del beneficiario del titolo, avrebbe comunque provveduto alla negoziazione, richiedendo al ricorrente l'apposizione della doppia firma. Il ricorrente chiede, quindi, il rimborso della somma di €. 2.500,00, restituita al mittente estero prima di aver ricevuto notizia dall'intermediario della frode perpetrata ai suoi danni.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta la fondatezza delle pretese avversarie opponendo che all'atto della presentazione dei titoli all'incasso, questi erano già provvisti della sottoscrizione del ricorrente sul frontespizio e che non essendo a conoscenza delle ragioni per le quali il ricorrente fosse in possesso dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Traveller's Cheque non era in condizione di prevenire o individuare la natura fraudolenta dell'operazione in atto. La restituzione al mittente estero della somma di €. 2.500,00 sarebbe avvenuta, poi, tramite altro intermediario. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche alle controdeduzioni il ricorrente ribadisce le contestazioni e domande di cui al ricorso introduttivo.

Diritto

Il ricorrente addebita all'intermediario la responsabilità per il mancato buon fine di n. 6 *traveller's cheque*, lamentando profili di negligenza nell'esecuzione della procedura di incasso.

Dalla disamina della documentazione e delle difese rassegnate dalle parti emergono, invero, taluni profili di negligenza nell'operato della Banca; in particolare, il ricorrente ha prodotto copia di taluni *traveller's cheque* emessi dallo stesso mittente estero in cui difetta la sottoscrizione legittimante l'incasso.

E' noto che i *traveller's cheque* sono una particolare tipologia di assegni – rimborsabili al 100% - che permettono al turista di avere con sé una somma consistente di denaro senza timore di smarrirla e sono caratterizzati dalla doppia sottoscrizione del beneficiario: la prima, apposta all'atto dell'acquisto del titolo; la seconda, all'atto della presentazione all'incasso.

Nei *traveller's cheque* l'accredito delle somme opera sempre salvo buon fine, sicché incombeva sul ricorrente verificare l'effettivo realizzarsi di tale condizione prima di procedere al prelevamento della somma di cui chiede il rimborso. Tale considerazione, di carattere assorbente, induce ad escludere che il ricorso possa essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE